



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2018

NUMERO AFFARE 00764/2014

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento politiche europee.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall' Azienda agrituristica 'Casaleverdeluna' di Teresa Trivellone per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio del 25 maggio 2012 di approvazione della graduatoria relativa alla terza sottofase della procedura di attribuzione di aiuti, in quanto collocava la relativa istanza tra quelle ammissibili, ma non finanziabili, nonché di ogni altro atto conseguente o comunque connesso.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 6447 priva di data, pervenuta il 22 aprile 2014, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare indicato in oggetto;

Vista la memoria della Regione Lazio e la memoria di replica alla stessa della ricorrente, versate in atti;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.

Premesso e considerato:

L'Azienda agrituristica ricorrente, che opera nel settore vitivinicolo, ha presentato in data 26 gennaio 2009 domanda alla Regione Lazio per accedere al regime di aiuti previsti dal Reg.(CE) 1698/2005, come da Programma Sviluppo Rurale (PSR).

Non si è collocata utilmente in graduatoria in quanto, sulla base del punteggio attribuitole, il relativo progetto è stato qualificato come ammissibile, ma non finanziabile per indisponibilità di fondi. Ciò sia all'esito della seconda sottofase temporale, nella quale è stata collocata al n. 238 della graduatoria regionale approvata con determinazione n. A7368 del 18 luglio 2011; sia all'esito della sottofase successiva, prevista proprio per 'recuperare', sulla base delle riscontrate maggiori disponibilità finanziarie, altri progetti valutati ammissibili (meccanismo cosiddetto di '*stop and go*', che consente di presentare domande di aiuto sino al termine ultimo stabilito e di valutarle in quattro distinte sottofasi temporali) . Propone ricorso avverso l'atto conclusivo di tale sottofase, ovvero la determina A0902 del 25 maggio 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 giugno 2012, in quanto la nuova collocazione in graduatoria (n. 227), non le consente comunque di rientrare tra i progetti finanziabili.

A motivo essenzialmente unico di lagnanza adduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, non avendo la Regione esplicitato le ragioni della mancata attribuzione del punteggio previsto per il parametro della innovazione tecnologica, malgrado l'importanza, sotto il profilo del miglioramento e della modernizzazione dell'attività, degli acquisti inseriti nella progettualità proposta.

Il Ministero, nella relazione citata in epigrafe, contesta nel merito il ricorso, ricostruendo l'*iter* del procedimento sulla base della relazione fornita dalla Regione

Lazio, con particolare riferimento all'interlocuzione istruttoria intercorsa proprio in relazione alla riscontrata carenza di indicazioni sulle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature per l'acquisto delle quali si avanzava domanda di contributo, tanto da richiedere la rielaborazione della relazione tecnica acclusa al progetto.

La Sezione, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto presentato oltre i termini previsti dall'art. 9, comma 1, del d. P.R. n. 1199/1971.

Anche a voler prescindere, infatti, dalla mancata impugnativa della determinazione del 18 luglio 2011, con la quale, approvandosi la graduatoria all'esito della seconda sottofase, già risultava chiara la mancata attribuzione del punteggio auspicato per l'acquisto di attrezzature innovative (il ricordato meccanismo di *stop and go*, infatti, lascia inalterato il punteggio precedentemente attribuito), il provvedimento impugnato risulta pubblicato sul B.U.R.L. del 14 giugno 2012. Il ricorso, per contro, risulta depositato il 26 novembre 2012, quindi ben oltre il termine di 120 giorni previsto dalla ricordata normativa. Né rileva, al riguardo, l'avvenuta presentazione di istanza di accesso agli atti, stante che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (*ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2011, n. 5268; Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459; 29 ottobre 2015, n. 4945; 28 maggio 2012, n. 3159; Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; 20 novembre 2015, n. 5292; 23 settembre 2015, n. 4443; 7 agosto 2015, n. 3881; 16 febbraio 2015, n. 777; Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674) il termine per la proposizione dell'azione impugnatoria *<<decorre dalla consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività, mentre l'esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza "integrale" del provvedimento medesimo o ulteriori atti del procedimento, consente di proporre motivi aggiunti nell'ambito dell'impugnazione già proposta.>>* L'indirizzo giurisprudenziale in questione riposa sull'esigenza di certezza dell'azione

amministrativa, rispetto alla quale il termine decadenziale per proporre ricorso è consustanziale, ed è tale da non ammettere dilazioni legate all'eventuale incompletezza della cognizione sugli atti del procedimento o sul contenuto integrale del provvedimento impugnato.

Conclusivamente pertanto la Sezione ritiene che il ricorso in esame non possa che essere dichiarato irricevibile per tardività ai sensi del predetto art. 9 del d. P.R. n. 1199 del 1971

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

L'ESTENSORE
Antonella Manzione

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà